

GIORGETTA BONFIGLIO DOSIO, *Limiti alla libera consultabilità degli archivi contemporanei : normativa, problemi, riflessioni : (con particolare riguardo al Trentino-Alto Adige)*, in «Studi trentini di scienze storiche. Sezione prima» (ISSN: 0392-0690), 74/2 (1995), pp. 197-225.

Url: <https://heyjoe.fbk.eu/index.php/stusto>

Questo articolo è stato digitalizzato dal progetto ASTRA - *Archivio della storiografia trentina*, grazie al finanziamento della Fondazione Caritro (Bando Archivi 2021). ASTRA è un progetto della Biblioteca Fondazione Bruno Kessler, in collaborazione con Accademia Roveretana degli Agiati, Fondazione Museo storico del Trentino, FBK-Istituto Storico Italo-Germanico, Museo Storico Italiano della Guerra (Rovereto), e Società di Studi Trentini di Scienze Storiche. ASTRA rende disponibili le versioni elettroniche delle maggiori riviste storiche del Trentino, all'interno del portale [HeyJoe](#) - *History, Religion and Philosophy Journals Online Access*.

This article has been digitised within the project ASTRA - *Archivio della storiografia trentina* through the generous support of Fondazione Caritro (Bando Archivi 2021). ASTRA is a Bruno Kessler Foundation Library project, run jointly with Accademia Roveretana degli Agiati, Fondazione Museo storico del Trentino, FBK-Italian-German Historical Institute, the Italian War History Museum (Rovereto), and Società di Studi Trentini di Scienze Storiche. ASTRA aims to make the most important journals of (and on) the Trentino area available in a free-to-access online space on the [HeyJoe](#) - *History, Religion and Philosophy Journals Online Access* platform.

Nota copyright

Tutto il materiale contenuto nel sito [HeyJoe](#), compreso il presente PDF, è rilasciato sotto licenza [Creative Commons](#) Attribuzione–Non commerciale–Non opere derivate 4.0 Internazionale. Pertanto è possibile liberamente scaricare, stampare, fotocopiare e distribuire questo articolo e gli altri presenti nel sito, purché si attribuisca in maniera corretta la paternità dell’opera, non la si utilizzi per fini commerciali e non la si trasformi o modifichi.

Copyright notice

All materials on the [HeyJoe](#) website, including the present PDF file, are made available under a [Creative Commons](#) Attribution–NonCommercial–NoDerivatives 4.0 International License. You are free to download, print, copy, and share this file and any other on this website, as long as you give appropriate credit. You may not use this material for commercial purposes. If you remix, transform, or build upon the material, you may not distribute the modified material.



NOTE E COMUNICAZIONI

LIMITI ALLA LIBERA CONSULTABILITÀ DEGLI ARCHIVI CONTEMPORANEI: NORMATIVA, PROBLEMI, RIFLESSIONI (CON PARTICOLARE RIGUARDO AL TRENINO-ALTO ADIGE)*

GIORGETTA BONFIGLIO DOSIO

Il tema della consultabilità dei documenti di archivio ha scatenato e continua a scatenare scontri dottrinari molto accesi¹⁾ e conflitti di

* Relazione di base tenuta al seminario sulla consultabilità degli archivi contemporanei svoltosi il 7 giugno 1994 presso la Società di Studi Trentini.

¹⁾ Tralascio la trattazione del problema nei manuali di archivistica e indico solo gli interventi specifici: G. OLLA REPETTO, *In tema di consultabilità dei documenti amministrativi dello Stato. Appunti per l'esegesi degli articoli 21 e 22 del d.p. r. 30 sett. 1963 n. 1409*, «Rassegna degli Archivi di Stato», XXX (1970), pp. 9-55; P. CARUCCI, *Osservazioni sulla consultabilità dei documenti*, «Rassegna degli Archivi di Stato», XXXIII (1973), pp. 282-291; P. D'ANGIOLINI, *La consultabilità dei documenti d'archivio*, «Rassegna degli Archivi di Stato», XXXV (1975), pp. 198-249; Id., *Limiti alla consultabilità dei documenti per la storia contemporanea*, in *Gli archivi per la storia contemporanea: organizzazione e fruizione. Atti del seminario di studi (Mondovì, 23-25 febbraio 1984)*, Roma 1986 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Saggi, 7), pp. 21-27; il commento agli artt. 21 e 22 del d.p. r. 1409/63 in Ministero dell'interno - Direzione generale degli Archivi di Stato, *La legge sugli archivi*, Roma 1963, pp. 98-101.

competenza più o meno evidenti²), che possono avere ripercussioni di rilievo sulla possibilità di ricerca, soprattutto per chi si occupa di storia contemporanea.

La frase di Marc Bloch, citata da Casimira Grandi durante l'introduzione a questo seminario³), proietta il problema nella sua esatta collocazione politica. La concessione ampia o la restrizione della libera consultabilità degli archivi, che per la loro stessa natura sono eccezionali strumenti di potere, è strettamente connessa alla forma strutturale dello Stato e al rapporto del medesimo con il popolo (variamente e significativamente definito con i nomi di sudditi, governati, cittadini etc.). Negli Stati di antico regime l'accesso agli archivi era riservato al principe: la filosofia della ragion di Stato imponeva che la conoscenza di determinati «segreti» fosse esclusivo appannaggio del principe e

²) Tra il Ministero per i beni culturali e ambientali, il Ministero dell'interno e i Ministeri che vigilano i differenti enti produttori e conservatori di archivi. Il problema della consultabilità acquista rilevanza perfino per la gestione e la tutela degli archivi: un esempio è fornito da A. ATTANASIO, *La controversia seguita al decreto di deposito coatto dell'archivio Altieri: pronunce giurisprudenziali e proposte di regolamentazione*, «Rassegna degli Archivi di Stato», LIII/1 (gen. - apr. 1993), pp. 43-65, alle pp. 54-59.

³) «Ecco dove lo storico contemporaneo si trova in netto svantaggio: è quasi interamente privato di quelle confidenze involontarie. In compenso, dispone, è vero, delle indiscrezioni sussurrategli all'orecchio dai suoi amici. Ma purtroppo l'informazione esatta non si distingue bene dalla ciarla. Spesso un buon cataclisma sarebbe di maggiore aiuto. Fino a quando, almeno, le società, rinunciando a rimettersi per questo bisogno alle proprie tragedie, consentiranno infine ad organizzare razionalmente, con la loro memoria, la loro conoscenza di sé. Vi riusciranno soltanto a patto di impegnare una lotta a fondo contro i due principali responsabili dell'oblio o dell'ignoranza, che smarrisce i documenti, e l'ancor peggiore mania del segreto - diplomatico, d'affari, di famiglia - che li nasconde e li distrugge. naturale che il notaio sia obbligato a non svelare le operazioni del cliente; ma che gli sia permesso di avvolgere di altrettanto impenetrabile mistero i contratti stipulati dai clienti del suo bisavolo -mentre, d'altro canto, nulla gli impedisce seriamente di lasciare andare in polvere quelle carte- è cosa su cui le nostre leggi fanno veramente di muffa. E quanto ai motivi che impegnano la maggior parte delle grandi imprese a negare la pubblicazione delle statistiche più indispensabili a una sana guida dell'economia nazionale, solo di rado essi sono degni di rispetto. La nostra civiltà avrà fatto un gran passo avanti il giorno in cui la dissimulazione eretta a norma di comportamento e quasi a virtù borghese lascerà posto al gusto per l'informazione: cioè a dire, necessariamente, per gli scambi di informazioni» (M. BLOCH, *Apologia della storia o Mestiere di storico*, con uno scritto di L. FEBRE, a cura di G. ARNALDI, traduz. di C. PISCHEDDA, Torino 1969, pp. 77-78).

delle persone di sua fiducia⁴). Le scelte politiche passavano sopra le teste dei sudditi e i documenti che le consentivano e le testimoniavano rimanevano rigorosamente segreti⁵). La rivoluzione francese e la vittoria dei principi dell'89 diedero un primo serio scossone alla segretezza degli archivi. Ma solo con il passaggio dallo Stato di diritto allo Stato democratico si sancisce e dovrebbe realizzarsi appieno l'accesso dei cittadini alle informazioni contenute negli archivi.

Tale diritto, che in Italia - come vedremo - è tutelato da precise leggi e trova fondamento nella carta costituzionale, è indispensabile non solo per effettuare ricerca storica, svincolata da imposizioni ideologiche esterne, ma soprattutto per consentire ai cittadini di formarsi, sulla scorta dei documenti visionati, una personale opinione politica e di intervenire attivamente e con cognizione di causa nella gestione democratica dello Stato. Di solito nella dottrina archivistica e nella prassi gestionale, si distingue, in Italia, ma anche altrove, la consultazione cosiddetta «scientifica» da quella comunemente definita «amministrativa». La stessa concomitante esistenza di competenze del Ministero per i beni culturali e ambientali e del Ministero dell'interno in materia di archivi evidenzia una frammentazione ingiustificata del problema che comporta conseguenze sfavorevoli per gli studiosi e per i cittadini.

Della consultabilità degli archivi si occupano alcune leggi, che è bene passare in rassegna per poi enucleare i problemi. Sulla libera consultabilità si pronuncia prima di tutto il

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1963, n. 1409
«Norme relative all'ordinamento ed al personale degli archivi di Stato»

art. 21 Limiti alla consultabilità dei documenti

I documenti conservati negli archivi di Stato sono liberamente consultabili ad eccezione di quelli di carattere riservato relativi alla politica estera o interna

⁴) Per una sintesi delle concezioni dell'archivio nel corso dei secoli E. LODOLINI, *Lineamenti di storia dell'archivistica italiana. Dalle origini alla metà del secolo XX*, Roma 1991 (Beni culturali, 13),

⁵) Sulla cultura del segreto in età moderna P. PRETO, *I servizi segreti di Venezia*, Milano 1994.

dello Stato, che divengono consultabili 50 anni dopo la loro data, e di quelli riservati relativi a situazioni puramente private di persone, che lo divengono dopo 70 anni. I documenti dei processi penali sono consultabili 70 anni dopo la data della conclusione del procedimento.

Il ministro per l'interno, previo parere del direttore dell'archivio di Stato competente e udita la giunta del consiglio superiore degli archivi [*ora Comitato di settore per i beni archivistici n.d.r.*], può permettere, per motivi di studio, la consultazione di documenti di carattere riservato anche prima della scadenza dei termini indicati nel comma precedente [*comma modificato dal D.P.R. 854/75, riportato più avanti*]

I documenti di proprietà dei privati, e da questi depositati negli archivi di Stato o agli archivi medesimi donati o venduti o lasciati in eredità o legato, sono assoggettati alla disciplina stabilita dal primo e dal secondo comma del presente articolo.

I depositanti e coloro che donano o vendono o lasciano in eredità o legato documenti agli archivi di Stato, possono tuttavia porre la condizione della non consultabilità di tutti o di parte dei documenti dell'ultimo settantennio. Tale limitazione, come pure quella generale stabilita dal primo comma, non opera nei riguardi dei depositanti, dei donanti, dei venditori e di qualsiasi altra persona da essi designata. La limitazione è altresì inoperante nei confronti degli aventi causa dei depositanti, dei donanti, dei venditori, quando si tratti di documenti concernenti oggetti patrimoniali ai quali siano interessati per il titolo d'acquisto.

art. 22 Estensione delle norme contenute nell'articolo precedente

Le disposizioni dell'articolo precedente sono applicabili, in quanto non siano in contrasto con gli ordinamenti particolari:

- a) agli archivi correnti e di deposito degli organi legislativi, giudiziari e amministrativi dello Stato;
- b) agli archivi degli enti pubblici.

L'art. 21 quindi afferma che «i documenti conservati negli Archivi di Stato sono liberamente consultabili», ma esclude dalla consultazione per un certo periodo di tempo alcune categorie di documenti, individuate però in modo troppo vago, che ha generato contrastanti prese di posizione dottrinarie e che si presta a interpretazioni discrezionali da parte della Pubblica Amministrazione, inammissibili in un ordinamento democratico:

1. documenti «di carattere riservato relativi alla politica estera o interna dello Stato» (senza ulteriori precisazioni e senza un'elencazione precisa delle tipologie di affari che rientrano nella categoria);
2. documenti «riservati relativi a situazioni puramente private di per-

sone» (anche in questo caso senza una precisa elencazione di casi predeterminati);

3. processi penali (tutti, non solo quelli celebrati a porte chiuse; per cui si verifica il paradosso che mentre il dibattimento è in corso tutti possono assistervi, quando è terminato diventa inconsultabile per 70 anni);
4. documenti di proprietà dei privati, dichiarati riservati dai proprietari e depositati, venduti, lasciati in eredità o legato ad Archivi di Stato.

L'art. 22 del medesimo D.P.R. estende le norme dell'art. 21, purché non in contrasto con gli ordinamenti particolari:

- a) agli archivi correnti e di deposito degli organi legislativi, giudiziari e amministrativi dello Stato;
- b) agli archivi degli enti pubblici.

L'art. 21 prevede la possibilità di concedere la consultazione, per motivi di studio, prima che siano trascorsi i termini cronologici su enunciati. Competente a concedere tale autorizzazione è, in base al D.P.R. 31 dicembre 1975, n. 854, il Ministero dell'interno.

Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975 n. 854.

«Attribuzioni del Ministero dell'interno in materia di documenti archivistici non ammessi alla libera consultabilità»

art. 1

L'amministrazione dell'interno provvede (*omissis*):

- a) ad esercitare la vigilanza, ai fini di assicurarne l'integrità e la riservatezza, sui documenti che costituiscono eccezione alla consultabilità ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;
- b) ad autorizzare, nei casi e con le procedure previste dalle disposizioni vigenti, la consultazione degli atti di cui alla precedente lettera a);
- c) a svolgere i compiti di vigilanza previsti dal titolo IV del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, sui documenti che rientrano nella categoria riservata prevista dall'art. 21 del decreto medesimo, che si trovano a qualsiasi titolo in possesso di enti pubblici e di privati.

art. 2

Per l'attuazione dei compiti previsti dal precedente art. 1 è istituito nell'ambito della Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero dell'interno un ispettorato centrale, cui è preposto un prefetto ispettore generale di amministrazione. Il Ministro può avvalersi, altresì in sede periferica dei prefetti e, nelle province di Trento e Bolzano, dei rispettivi commissari di governo.

(*omissis*)

art. 3

(*omissis*)

Nei casi previsti dagli articoli 32, 33, 34, 39, 42 del citato decreto del Presidente della Repubblica, il Ministero per i beni culturali ed ambientali e gli organi periferici da esso dipendenti provvedono a segnalare al Ministero dell'interno la presenza di documenti relativi agli ultimi 70 anni. La determinazione degli atti eventualmente non consultabili è effettuata dal Ministero per l'interno, sentito il parere del Ministro per i beni culturali ed ambientali.

Le proposte di scarto di documenti non consultabili di cui al precedente art. 1, lettera a), sono inoltrate, per i provvedimenti di competenza, al Ministero dell'interno.

(*omissis*)

art. 4

I sovrintendenti archivistici, ricevuti gli inventari di cui agli articoli 30, lettera c) e 38, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ne trasmettono copia al Ministero dell'interno ai fini dell'accertamento dell'esistenza di documenti non consultabili ai sensi degli articoli 21 e 22 del decreto stesso. Analoghe comunicazioni vengono effettuate nei casi previsti dagli articoli 33, 34, 35, 37, secondo, terzo e quarto comma, 38 lettere e) ed f), 42, 43 e 45. I provvedimenti adottati dai sovrintendenti archivistici ai sensi dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, sono comunicati al Ministero dell'interno al fine di accertare l'esistenza di documenti non ammessi alla libera consultabilità ai sensi degli articoli 21 e 22 del citato decreto del Presidente della Repubblica.

(*omissis*)

Gli archivisti di Stato hanno mosso parecchie critiche al conferimento di tale competenza a dicastero diverso da quello, appositamente costituito, per i beni culturali e ambientali⁶⁾. Difatti, con tale provvedimento, la vocazione culturale degli archivi, che dopo l'unificazione erano stati attribuiti al Ministero per l'interno e solo dopo un secolo erano stati riuniti con gli altri beni culturali (biblioteche, musei, collezioni, scavi archeologici, monumenti)⁷⁾, veniva ancora una volta disco-

⁶⁾ Il Ministero fu costituito dal Decreto legge 14 dicembre 1974, n. 657, convertito in legge, con modifiche, con legge 29 gennaio 1975, n. 5.

⁷⁾ Sull'assegnazione degli archivi al Ministero dell'interno e sulla gestione dei beni archivistici in Italia E. LODOLINI, *Organizzazione e legislazione archivistica italiana dall'Unità d'Italia alla costituzione del Ministero per i beni culturali e ambientali*, con Prefazione di G. SPADOLINI, Bologna 19894, specie le pp. 63-75 e I. ZANNI ROSIELLO, *Archivi e memoria storica*, Bologna 1987; A. D'ADDARIO, *La collo-*

nosciuta e nel contempo veniva implicitamente negata la professionalità degli archivisti di Stato in campo amministrativo⁸). Aveva inoltre prevalso l'abitudine, purtroppo eccessivamente diffusa nell'ordinamento giuridico italiano, di frammentare le competenze sulla medesima materia, tra organi amministrativi diversi, abitudine che crea sconcerto e smarrimento nei cittadini, persi fra i meandri della Pubblica Amministrazione e che non trae giustificazione nell'invocato principio democratico di evitare incontrollabili concentrazioni di potere. In pratica sugli archivi contemporanei è competente il Ministero per i beni culturali e ambientali, nel caso di documenti non riservati, e il Ministero dell'interno nel caso contrario. La suddivisione delle competenze introdotta dal D.P.R. 854/75, oltre ad aver complicato la vita agli archivisti di Stato degli Archivi e delle Sovrintendenze imponendo loro nuove incombenze, non ha agevolato la gestione degli archivi correnti degli uffici statali, degli enti pubblici e dei privati e non ne ha migliorata la salvaguardia: aspetto che esula dalla questione della consultabilità, ma che va comunque tenuto presente.

A favore di un'interpretazione meno restrittiva della norma, avanzata dalla maggior parte dei teorici dell'archivistica⁹), si possono addurre, oltre a ben precisi riferimenti costituzionali entro i quali va inquadrata ogni legge repubblicana e che richiameremo più avanti, altri articoli del D.P.R. 1409/63, quali il 30 e il 38.

cazione degli archivi nel quadro istituzionale dello Stato unitario. I motivi ottocenteschi di un ricorrente dibattito (1860 - 1874), «Rassegna degli Archivi di Stato», XXXV (1975), pp. 11-115.

⁸) Il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 344 «Regolamento recante disciplina del procedimento di costituzione e rinnovo delle commissioni di sorveglianza sugli archivi», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 132 serie generale dell'8 giugno 1994, che andrà in vigore 180 giorni dopo la pubblicazione, ha abrogato (art. 5) «le disposizioni contenute nell'art. 25, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854», cioè ha annullato la disposizione che prevedeva la presenza di un rappresentante dell'Amministrazione civile dell'interno nelle commissioni di sorveglianza.

⁹) Degli autori citati alla nota 1 solo la OLLA REPETTO è per un'interpretazione restrittiva; lo stesso commento ministeriale, citato alla medesima nota, sottolinea la pubblicità degli archivi.

TITOLO IV VIGILANZA

Capo I. Vigilanza sugli archivi degli enti pubblici

art. 30 Obblighi degli enti

Gli enti pubblici hanno l'obbligo di:

(*omissis*)

d) consentire agli studiosi, che ne facciano richiesta, tramite il competente sovrintendente archivistico, la consultazione dei documenti conservati nei propri archivi e che siano consultabili ai sensi degli artt. 21 e 22

(*omissis*)

art. 38 Obblighi per il privato

I privati proprietari, possessori o detentori degli archivi o dei singoli documenti dichiarati di notevole interesse storico hanno l'obbligo di:

(*omissis*)

b) permettere agli studiosi, che ne facciano motivata richiesta tramite il competente sovrintendente archivistico, la consultazione dei documenti che, d'intesa con il sovrintendente, non siano riconosciuti di carattere riservato.

(*omissis*)

La legge ha posto significativamente fra gli obblighi degli enti pubblici e dei privati proprietari, possessori o detentori di archivi dichiarati di notevole interesse storico quello di consentire la consultazione agli studiosi; la vigilanza esercitata dagli organi statali ha tra le altre finalità quella di garantire a chi ne fa richiesta l'accesso ai documenti¹⁰⁾. Un'ultima osservazione a proposito delle divergenze fra il D.P.R. 1409/63 e il D.P.R. 854/75¹¹⁾: l'art. 22 del D.P.R. 1409/63, quando accenna all'esistenza di ordinamenti particolari in contrasto con l'art. 21 del medesimo decreto, si allinea con l'esigenza, profondamente democratica, che le restrizioni siano fissate da norme precise, a tutti note e per tutti valide, volute dal potere legislativo; al contrario gli artt. 3 e 4 del D.P.R. 854/75, affidando «la determinazione degli atti eventualmente non consultabili» al Ministero dell'interno, che tra l'altro non ha mai

¹⁰⁾ Come rileva anche LODOLINI, *Organizzazione e legislazione ...*, cit., pp. 192-200.

¹¹⁾ Ben evidenziato dal D'ANGIOLINI, *La consultabilità ...*, cit., pp. 205-206.

reso pubblici i criteri con cui arriva a tale determinazione, ribadisce il potere discrezionale e quindi soggettivo e non sindacabile dell'Esecutivo, fin troppo radicato nel nostro paese¹²). Infine la competenza concessa al Ministero dell'interno dal D.P.R. 854/75 per quanto riguarda gli archivi privati si configura come un elemento di disturbo della volontà del privato, la quale invece veniva rispettata dal D.P.R. 1409/63 sia per i documenti provenienti da privati conservati a qualsiasi titolo negli Archivi di Stato sia per quelli conservati presso i privati stessi.

Sulla normativa statale si modellano nella sostanza anche le disposizioni legislative emanate dalle Province autonome di Bolzano e di Trento, in virtù della potestà prevista dall'art. 8 del D.P.R. 31 agosto 1973.

D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670

«Statuto di autonomia per la regione Trentino - Alto Adige»

art. 8

Le Province hanno la potestà di emanare norme legislative entro i limiti fissati dall'art. 4 nelle seguenti materie:

(*omissis*)

3) tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare;

(*omissis*)

Un ulteriore delega fu prevista dal

D.P.R. 1° novembre 1973, n. 690

«Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino - Alto Adige, concernente tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare»

art. 1

Le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare

¹²) *Istituzioni e società nella storia d'Italia. Gli apparati statali dall'Unità al fascismo*, a cura di I. ZANNI ROSIELLO, Bologna 1989, specie C. PAVONE, *La scelta dello stato accentrato*, pp. 51-62; R. RUFFILLI, *Esigenze della borghesia e organizzazione della pubblica amministrazione*, pp. 63-77 e M. S. GIANNINI, *Parlamento e amministrazione*, pp. 150-164.

sono esercitate, per il rispettivo territorio, dalle Province di Trento e Bolzano, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 16 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e con l'osservanza delle norme contenute negli articoli seguenti.

Per quanto concerne la consultabilità, lo Stato italiano, all'atto della delega alla Provincia di Bolzano (Legge 11 marzo 1972, n. 118 «Provvedimenti a favore delle popolazioni altoatesine»), aveva esplicitamente vincolato la Provincia all'osservanza dei criteri stabiliti dal D.P.R. 1409/63.

LEGGE 11 marzo 1972, n. 118
«Provvedimenti a favore delle popolazioni altoatesine»

art. 11

Per quanto attiene alla consultabilità e agli scarti degli atti, la Provincia di Bolzano dovrà informarsi ai criteri di cui al D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409.

La Provincia di Bolzano ha emanato in merito una specifica norma di legge.

LEGGE PROVINCIALE (Bolzano) 13 dicembre 1985, n. 17
«Ordinamento degli archivi e istituzione dell'Archivio provinciale dell'Alto Adige»

art. 7 Consultazione dei documenti e degli archivi

1) I documenti conservati presso l'Archivio provinciale sono liberamente consultabili ad eccezione dei:

- a) documenti di carattere riservato, dichiarati tali dalla Giunta o dal Consiglio provinciale, che diventano consultabili soltanto 50 anni dopo la data di emissione;
- b) documenti relativi a situazioni esclusivamente private di persone, che diventano consultabili soltanto dopo 70 anni.

2) La Giunta provinciale, sentita la Consulta per gli archivi e le biblioteche storiche, può consentire la consultazione di documenti, a scopi di studio, anche prima della scadenza dei termini indicati rispettivamente alle lettere a) e b) del comma precedente.

3) I documenti di proprietà di privati e da questi donati, venduti ovvero lasciati in legato, in eredità o in deposito all'Archivio provinciale, sono sottoposti alla disciplina di cui ai commi precedenti.

4) I depositanti o coloro che donano, vendono o lasciano in eredità o in legato archivi o documenti all'Archivio provinciale ai sensi degli artt. 19 o 24, possono porre la condizione della consultabilità, di tutto o di una parte dei documenti dell'ultimo settantennio, soltanto con il loro consenso.

5) Detta limitazione non è operante nei confronti degli aventi causa delle persone nominate nel comma precedente, qualora si tratti di documenti concernenti oggetti patrimoniali ai quali siano interessati per il titolo d'acquisto.

6) Le norme contenute nel presente articolo sono applicabili anche:

- a) agli archivi di deposito della Provincia autonoma di Bolzano, purché non in contrasto con ordinamenti particolari;
- b) agli archivi degli altri enti pubblici locali.

art. 15 Consultazione dell'Archivio

1) La consultazione dell'Archivio provinciale per ragioni di studio è gratuita.

2) La Giunta provinciale può disporre il pagamento di diritti di segreteria, di importo non superiore a 10.000 lire, per quanto concerne le richieste di consultazione, di copia e di estratti di documenti conservati nell'Archivio provinciale, fatte da privati o da enti pubblici per ragioni che non siano di studio. Sono esentati dal pagamento di qualsiasi diritto i privati limitatamente ai documenti di loro proprietà depositati presso l'Archivio provinciale.

art. 16. Obblighi degli enti pubblici locali

1) Ogni ente pubblico locale ha l'obbligo di:

(omissis)

d) consentire agli studiosi, che ne facciano motivata richiesta tramite l'ufficio provinciale competente, la consultazione dei documenti conservati nei propri archivi, purché siano consultabili ai sensi dell'art. 7.

Anche la Provincia di Trento si è dotata di una legge specifica e di relativo regolamento, quest'ultimo assai dettagliato per quanto riguarda le modalità pratiche di accesso alla documentazione.

LEGGE PROVINCIALE (Trento) 14 febbraio 1992, n. 11

«Disposizioni in materia di archivi e istituzione dell'Archivio provinciale. Modifiche etc.»

art. 7 Consultabilità dei documenti

1. I documenti conservati presso l'Archivio provinciale sono liberamente consultabili nei limiti di cui all'art. 21 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 e successive norme integrative.

2. La Giunta provinciale, su istanza di enti o di privati, sentito il Comitato tecnico per i beni culturali, può consentire la consultazione di documenti a scopo di studio, anche prima della scadenza del termine indicato al comma 1.

3. I documenti di proprietà di privati e da questi donati, venduti ovvero lasciati in legato, in eredità o in deposito all'archivio provinciale sono sottoposti alla disciplina di cui ai commi 1 e 2.

4. I depositanti o coloro che donano, vendono o lasciano in eredità o in legato archivi o documenti all'Archivio provinciale possono porre la condizione

della non consultabilità di tutti o di parte dei documenti dell'ultimo settantennio. Tale limitazione, come pure quella generale stabilita dal comma 1, non opera, oltre che nei riguardi dei singoli depositanti, donanti o venditori, nei confronti di qualsiasi persona da essi designata e nei confronti degli aventi causa delle dette persone, quando si tratti di documenti concernenti oggetti patrimoniali ai quali siano interessati per il titolo d'acquisto.

5. Fermo restando quanto disposto dal comma 1 del presente articolo, dall'articolo 25 della legge provinciale 25 novembre 1988, n. 45, concernente «Principi generali per la semplificazione e la democratizzazione dell'azione amministrativa provinciale», o da altre particolari norme, le disposizioni contenute nel presente articolo sono applicate anche:

- a) agli archivi di deposito della Provincia di cui all'articolo 9, comma 2, nonché a quelli dei comprensori e degli enti funzionali della Provincia stessa;
- b) agli archivi degli altri enti pubblici locali.

art. 8 Consultazione dell'Archivio provinciale

1. La consultazione dell'Archivio provinciale è gratuita.

2. Con deliberazione della Giunta provinciale sono determinate le tariffe e le modalità di pagamento per il rilascio di copie o di estratti di documenti conservati nell'Archivio provinciale, nonché per le riproduzioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere f) e g).

art. 11 Obblighi degli enti pubblici locali

1. Gli enti pubblici territoriali e gli enti pubblici operanti nelle materie di competenza della Provincia o ad essa delegate hanno l'obbligo di:

(omissis)

d) consentire agli studiosi che ne facciano motivata richiesta la consultazione dei documenti conservati nel proprio archivio, in conformità a quanto disposto all'articolo 7, comma 1;

(omissis)

Deliberazione della Giunta provinciale di Trento 29 marzo 1993, n. 3692

«Legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 11. Disposizioni in materia di archivi e istituzione dell'Archivio provinciale - art. 28, comma 2 - Approvazione delle direttive circa i requisiti dei locali, i criteri generali di ordinamento e inventariazione, nonché di organizzazione degli archivi»

7. Consultabilità e consultazione dei documenti degli enti pubblici locali

1. I documenti degli enti pubblici sono consultabili secondo le disposizioni e nei limiti dell'art. 7 della legge.

2. Il regolamento per i servizi d'archivio di cui al punto 5, capitolo 2 deve disciplinare il diritto di accesso ai documenti amministrativi in conformità alla legislazione vigente. Lo stesso regolamento o un regolamento specifico disciplina il servizio di consultazione al pubblico dei documenti d'archivio, tenendo conto delle disposizioni del presente capitolo.

3. Chi intende consultare documenti dell'archivio deve presentare motivata

richiesta al sindaco o al presidente dell'ente. La richiesta può essere accolta quando l'archivio non si trovi in corso di riordinamento, salvo eccezioni da valutarsi caso per caso. Gli enti trasmettono al Servizio alla fine di ogni anno l'elenco delle autorizzazioni rilasciate e gli argomenti delle ricerche svolte nella sezione separata. L'ente può richiedere che con la domanda il ricercatore si impegni a donare all'ente stesso una copia della eventuale pubblicazione o dell'estratto.

4. La consultazione dei documenti della sezione separata può essere negata quando si rilevi la manifesta mancanza di un progetto di ricerca. Tale diniego è di esclusiva competenza del Servizio. La consultazione deve essere negata alle persone che siano incorse nel provvedimento di esclusione dagli Archivi di Stato.

5. Non può essere consentita la consultazione autonoma a chi non abbia compiuto sedici anni di età. Eventuali ricerche da parte di persone di età inferiore devono svolgersi con la collaborazione dell'archivista. Gli esperimenti didattici e le ricerche scolastiche sono svolte sotto la guida e la responsabilità degli insegnanti e devono in ogni caso essere concordate con l'ente.

(omissis)

L'enunciazione «per motivi di studio» dell'art. 21 del D.P.R. 1409/63, riferita alle concessioni di consultazione in deroga, ha fatto dimenticare per molti anni l'esistenza delle ricerche cosiddette amministrative, di cui la Pubblica Amministrazione si ricordava solo al momento di riscuotere le tasse sul bollo.

Sulla scia invece delle sempre più avvertite esigenze di trasparenza della Pubblica Amministrazione e di tutela dei diritti dei cittadini è emersa la necessità di garantire una crescente possibilità di accesso alle informazioni contenute negli archivi correnti e di deposito. Vera e propria conquista in tale direzione è la legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti»¹³⁾, che presenta sostanziali elementi di novità:

1. misure per la semplificazione dell'azione amministrativa, in concomitanza con una maggiore diffusione e una accresciuta applicazione della legge 4 gennaio 1968, n. 15 «Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme»;

¹³⁾ Sapientemente illustrata e commentata da G. BARRERA, *La nuova legge sul diritto di accesso ai documenti amministrativi*, «Rassegna degli Archivi di Stato», LI/2-3 (mag. - dic. 1991), pp. 342-372, che nella nota 6 elenca i numerosi commenti alla legge.

2. individuazione del responsabile del procedimento;
3. partecipazione degli interessati al procedimento amministrativo;
4. diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Nell'ottica decisamente innovativa che pervade la legge, la Pubblica Amministrazione si pone, finalmente, al servizio del cittadino, almeno sul piano teorico, perché per una concreta applicazione della norma occorrono modernità ed efficienza dell'apparato amministrativo, alta qualificazione del personale, archivi ordinati e facilmente accessibili¹⁴).

La rilevanza della 241/90 per il tema che ci interessa sta nel fatto che, pur essendo dedicata alle ricerche di carattere amministrativo, può chiarire ulteriormente l'interpretazione delle norme che sono solitamente applicate alle ricerche di studio e, in un certo senso, perfino superarle.

LEGGE 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»¹⁵)

art. 22

1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla presente legge.

2. È considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione della disposizione di cui al comma 1, dandone comunicazione alla Commissione di cui all'art. 27.

¹⁴) BARRERA, *La nuova legge ...*, cit., p. 342.

¹⁵) Si veda anche il Decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352 «Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi».

art. 23

1. Il diritto di accesso di cui all'articolo 22 si esercita nei confronti delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi le aziende autonome, gli enti pubblici ed i concessionari di pubblici servizi.

art. 24

1. Il diritto di accesso è escluso per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi dell'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, nonché nei casi di segreto o di divieto di divulgazione altrimenti previsti dall'ordinamento.

2. Il Governo è autorizzato ad emanare, ai sensi del comma 2 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti intesi a disciplinare le modalità di esercizio del diritto di accesso e gli altri casi di esclusione del diritto di accesso in relazione alla esigenza di salvaguardare:

- a) la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali;
- b) la politica monetaria e valutaria;
- c) l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità;
- d) la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.

3. Con decreti di cui al comma 2 sono altresì stabilite norme particolari per assicurare che l'accesso dei dati raccolti mediante strumenti informatici avvenga nel rispetto delle esigenze di cui al medesimo comma 2.

4. Le singole amministrazioni hanno l'obbligo di individuare, con uno o più regolamenti da emanarsi entro i sei mesi successivi, le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso per le esigenze di cui al comma 2.

5. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121, come modificato dall'articolo 26 della legge 10 ottobre 1986, n. 668 e dalle relative norme di attuazione, nonché ogni altra disposizione attualmente vigente che limiti l'accesso ai documenti amministrativi.

art. 26

1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, sono pubblicati, secondo le modalità previste dai singoli ordinamenti, le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti di una pubblica amministrazione ovvero nel quale si determina l'interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse.

2. Sono altresì pubblicate, nelle forme predette, le relazioni annuali della Commissione di cui all'articolo 27 e, in generale, è data la massima pubblicità a tutte le disposizioni attuative della presente legge e a tutte le iniziative dirette a precisare ed a rendere effettivo il diritto di accesso.

3. Con la pubblicazione di cui al comma 1, ove essa sia integrale, la libertà di accesso ai documenti indicati nel predetto comma 1 s'intende realizzata.

In base all'art. 22 della legge 241/90, l'accesso alla documentazione amministrativa non è consentito a tutti ma è riservato a chi deve tutelare interessi giuridicamente rilevanti. La clausola restrittiva fu introdotta in sede parlamentare solo per motivazioni pratiche, perché un diritto di accesso più esteso avrebbe creato difficoltà alle amministrazioni pubbliche, impreparate a sobbarcarsi il nuovo onere organizzativo; non fu assolutamente dettata da questioni di principio¹⁶). Ma così com'è formulata e soprattutto come viene recepita da chi non ha presente l'*iter* formativo della norma, tale limitazione può intaccare lo spirito della legge.

La legge 241/90 si applica anche ad enti locali, aziende autonome e concessionari di pubblici servizi. Negli enti locali, però, il diritto di accesso è per certi versi più ampio.

LEGGE 8 giugno 1990, n. 142 «Ordinamento delle autonomie locali»

art. 7. Azione popolare, diritti d'accesso e di informazione dei cittadini.

(omissis)

3. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

4. Il regolamento assicura ai cittadini, singoli e associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi e disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi; individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano; assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione.

(omissis)

Difatti la legge 142/90 da un lato proclama la pubblicità di tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale e prescinde dal requisito del rilevante interesse giuridico, richiesto invece dalla legge

¹⁶) *Ibidem*, pp. 362-364.

241/90, ma d'altro canto riserva il diritto di accesso ai soli cittadini, escludendo gli stranieri privi di cittadinanza italiana. Stabilisce solo pochissime restrizioni alla libera consultabilità, prescrivendo che esse siano temporanee, motivate e finalizzate alla tutela della riservatezza di persone, gruppi e imprese.

Il diritto di accesso agli archivi degli enti locali era già stato affermato dalla

LEGGE 27 dicembre 1985, n. 816 «Aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali»

art. 25 Diritto di visione degli atti

Tutti i cittadini hanno diritto di prendere visione di tutti i provvedimenti adottati dai comuni, dai consigli circoscrizionali, dalle aziende speciali di enti territoriali, dalle unità sanitarie locali, dalle comunità montane.

Le amministrazioni disciplinano con proprio regolamento l'esercizio di tale diritto.

L'art. 24 della legge 241/90 prevede alcuni limiti al diritto di accesso:

1. i documenti coperti da segreto di Stato, ai sensi dell'art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801 «Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato»;
2. i documenti che il Governo intenda escludere dal diritto di accesso per salvaguardare:
 - a) la sicurezza e la difesa nazionale, le relazioni internazionali;
 - b) la politica valutaria e monetaria;
 - c) l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità;
 - d) la riservatezza di persone, gruppi, imprese;
3. gli atti preparatori nel corso della formazione degli atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione; i procedimenti tributari.

La L. 241/90 individua in pratica due grandi categorie di segreti: il segreto di Stato e i segreti privati. Ci sono in merito precise opinioni e tendenze sia nella dottrina giuridica sia nella sensibilità collettiva, che trovano eco anche nella legislazione di altri paesi europei e negli indirizzi comunitari. Il segreto di Stato, così importante negli Stati assoluti,

deve trovare ora il proprio fondamento nei principi costituzionali. La Corte Costituzionale nella sentenza n. 86 di interpretazione della legge 801/77 sul segreto di Stato ha precisato che «un principio di segretezza che possa resistere anche dinanzi ad altri valori costituzionali, come quelli tutelati dal potere giurisdizionale, deve trovare a sua volta giustificazione in esigenze anch'esse fatte proprie e garantite dalla Costituzione, e che possano essere poste su un piano superiore»¹⁷⁾ e ha sottolineato l'incidenza negativa del segreto di Stato sul diritto all'informazione dei cittadini. Se il segreto non è finalizzato alla tutela di uno specifico bene costituzionale, si risolve in una ingiustificata compressione degli interessi fondamentali del nostro sistema costituzionale¹⁸⁾. Va perciò limitato, circoscritto e regolamentato.

Pertanto i giudici, che spesso hanno visto le loro indagini bloccate da ingiustificate opposizioni del segreto di Stato da parte dell'Esecutivo concordano su alcune esigenze¹⁹⁾:

1. catalogo tassativo e specifico, in un testo legislativo, delle materie su cui può esistere il segreto («numero chiuso dei segreti»);
2. divieto del segreto sul segreto: la normativa, di qualunque livello, sul segreto deve essere pubblica;
3. elenco tassativo dei soggetti legittimamente detentori del segreto, con l'indicazione delle materie di competenza di ciascuno;
4. disponibilità degli elenchi di cui ai numeri 2 e 3 da parte di un'autorità parlamentare, con la conseguenza che un segreto non compreso in tali elenchi deve considerarsi illegittimo;
5. documentazione di ogni atto o fatto segreto, con la conseguenza che qualunque segreto non documentato deve considerarsi illegittimo e che commette specifico reato chiunque oppone il segreto per atti o fatti non elencati fra i segreti;
6. divieto di formazione di enti ed organizzazioni di cui sia segreta l'esistenza;

¹⁷⁾ Riportata da A. IANNUZZI, *La cornice costituzionale del segreto di Stato*, in F. CASSON - A. IANNUZZI - G. TAMBURINO, *Segreto di Stato o ragion di Stato?, Riflessioni sulla normativa vigente e prospettive di riforma. Presentazione di M. CICALA, Atti del convegno (Melfi, 29 giugno 1991)*, Potenza 1993, pp. 17-18.

¹⁸⁾ IANNUZZI, *La cornice costituzionale ...*, cit., pp. 20-21.

¹⁹⁾ G. TAMBURINO, *Esperienze giudiziarie sull'applicazione del segreto di Stato prima della riforma del 1977*, in *Segreto di Stato o ragion di Stato? ...*, cit., pp. 48-50.

7. garanzia che l'esclusione dalla conoscibilità del segreto sia collegata alla inaffidabilità della persona unicamente sul piano del mantenimento del segreto e non sia determinata da discriminazioni politiche;
8. regole di desegretazione automatica legate al trascorrere del tempo.

In sostanza, ribadisce Felice Casson²⁰), sarebbe necessario indicare la materia su cui è posta la segretazione e dimostrare la violazione dell'interesse che la divulgazione può provocare.

Riconoscere al segreto in genere carattere di strumentalità significa ammettere due conseguenze significative: la transitorietà del segreto e la possibilità di superarlo, concedendo l'accesso a richiedenti che perseguono interessi di carattere generale, quali ad esempio gli studiosi.

Il superamento del segreto di Stato è di più facile realizzazione, in quanto circoscrivibile e temporaneo, proprio in base al nostro ordinamento costituzionale, e perché da quasi tutti auspicato. Più arduo invece è conciliare le esigenze dell'accesso con la tutela della riservatezza: entrambe infatti hanno fondamento nella carta costituzionale e mentre la prima è indispensabile per difendere il cittadino nei confronti degli abusi e delle negligenze della Pubblica Amministrazione, la seconda è avvertita con sempre maggior urgenza dalla coscienza contemporanea. Quando si tratta di documenti di carattere riservato relativi a persone, gruppi o imprese, il nocciolo della questione sta nel contemperare due opposti interessi, che trovano entrambi fondamento nella carta costituzionale: da un lato il diritto del cittadino all'informazione e alla ricerca, sanciti dagli articoli 9, 21 e 23 della Costituzione e d'altro lato il diritto alla riservatezza incluso fra quelli inviolabili della persona riconosciuti dall'art. 2 della Costituzione²¹).

La tendenza è quindi di allargare la consultabilità erodendo man mano il segreto di Stato, ma di aumentare al massimo la tutela della riservatezza, intesa come diritto al controllo sulle informazioni da par-

²⁰) F. CASSON, *L'opposizione del segreto di Stato nel nuovo Codice di procedura penale, in Segreto di Stato o raggio di Stato? ...*, cit., p. 81.

²¹) Il problema è molto sentito e dibattuto: G. BARRERA, *Cronaca del convegno «Il progetto di direttiva comunitaria sulla tutela dei dati personali» (Trento, 11-12 giugno 1992)*, «Rassegna degli Archivi di Stato», pp. 675-686.

te dei soggetti cui si riferiscono. In Francia ad esempio vige una normativa molto più rigida della nostra nel settore dell'accesso ai dati personali: i documenti di carattere medico diventano consultabili 150 anni dopo la nascita dell'interessato, i fascicoli personali dei dipendenti dopo 120, le informazioni di carattere personale fornite per statistiche dopo 100. Lo stesso Consiglio d'Europa fin dal 1977, pur riconoscendo a tutti il diritto di accesso, ha suggerito alcune restrizioni necessarie per garantire la protezione di interessi legittimi pubblici e della vita e degli interessi legittimi privati²²).

Anche le Province di Trento e di Bolzano hanno emanato leggi che regolamentano il diritto di accesso. La normativa trentina è addirittura anteriore a quella statale e la anticipa per alcuni principi, quale l'obbligo di pubblicare taluni atti nel Bollettino Ufficiale della Regione e di dare la massima pubblicità ad altri, obbligo che si ritrova nell'art. 26 della L. 241/90, o la tutela della riservatezza non solo delle persone, ma anche dei gruppi e delle imprese, recepita sia dalla L. 142/90 sia dalla L. 241/90.

LEGGE PROVINCIALE (Trento) 25 novembre 1988, n. 45

«Principi generali per la semplificazione e la democratizzazione dell'azione amministrativa provinciale»

Capo IV Pubblicità degli atti

art. 24 Pubblicazione degli atti

1. La Giunta provinciale individua, con apposite deliberazioni, le categorie di atti amministrativi provinciali, aventi carattere generale o riguardanti interessi della generalità o di categorie o gruppi di cittadini, da pubblicare, anche per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige.

2. Le deliberazioni adottate dalla Giunta provinciale sono riportate per oggetto in apposito elenco, sottoscritto dal dirigente verbalizzante, da esporre all'albo della Provincia nel primo giorno domenicale immediatamente successivo a quello della seduta e per la durata di tre giorni consecutivi. Ad avvenuta pubblicazione (*omissis*).

3. Gli atti adottati dai singoli assessori o dai dirigenti dei servizi, per delega della Giunta disposta a sensi degli articoli 13 e 16 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, sono riportati in appositi elenchi, sottoscritti dai dirigenti delle strutture rispettivamente competenti, da esporre all'albo della Provincia nel pri-

²²) BARRERA, *La nuova legge ...*, cit., pp. 361-362.

mo giorno domenicale immediatamente successivo alla data degli atti medesimi e per tre giorni consecutivi.

4. Per gli atti adottati dai dirigenti generali, per delega di cui all'articolo 15 della stessa legge provinciale, si applica la disposizione del comma 3 intendendosi sostituito al dirigente, il dirigente generale.

5. Continuano ad applicarsi le forme di pubblicità degli atti previste da leggi speciali.

art. 25 Diritto di visione degli atti

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 24, ogni cittadino può prendere visione, presso le strutture appositamente individuate, delle deliberazioni, degli altri atti finali, dei verbali delle deliberazioni degli organi collegiali in essi richiamati, nonché degli elenchi di cui al medesimo articolo 24. Può altresì chiedere copia degli atti medesimi, fino a quando essi sono conservati, ai sensi di legge, negli archivi provinciali, previa presentazione di apposita domanda ed assolvimento degli obblighi fiscali nonché previo rimborso delle spese nella misura stabilita con deliberazione della Giunta provinciale.

(omissis)

3. Il diritto di accesso è escluso per gli atti coperti da segreto per specifica disposizione di legge; è altresì escluso in ordine ad ogni altro atto la cui diffusione possa comunque pregiudicare la riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese. Contro il diniego di accesso agli atti motivatamente espresso dal dirigente del servizio competente è ammesso ricorso alla Giunta provinciale.

La legge provinciale di Bolzano invece, che è stata emanata nel 1993, è sostanzialmente modellata sulla L. 241/90, ma rispetto a quella statale elenca in modo dettagliato le tipologie di atti esclusi dalla consultazione.

LEGGE PROVINCIALE (Bolzano) 22 ottobre 1993, n. 17 «Disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi»

Capo V Accesso ai documenti amministrativi

art. 24 Titolari del diritto d'accesso

1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorire lo svolgimento imparziale, è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla presente legge.

2. È considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, foto cinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dall'amministrazione provinciale o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.

3. Il diritto di accesso si esercita sugli atti interni può essere esercitato solo qualora gli stessi siano posti a base di un provvedimento finale a rilevanza esterna.

4. Il diritto di accesso si esercita nei confronti delle strutture organizzative della Provincia, delle aziende da essa dipendenti, degli enti pubblici provinciali strumentali, nonché dei concessionari di pubblici servizi provinciali.

art. 25 Limitazioni al diritto d'accesso

1. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è escluso nei casi di segreto o di divieto di divulgazione previsti dall'ordinamento.

2. Con regolamento di esecuzione da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di esercizio del diritto di accesso e gli altri casi di esclusione del diritto di accesso in relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.

3. Nel regolamento di esecuzione di cui al comma 2 sono stabilite norme particolari per assicurare che l'accesso ai dati raccolti mediante strumenti informatici avvenga nel rispetto delle esigenze di cui al medesimo comma 2.

4. Salvo espressa autorizzazione del competente organo provinciale il diritto di accesso è escluso per i seguenti documenti amministrativi:

- a) processo verbale delle sedute degli organi collegiali provinciali, non aperte al pubblico;
- b) pareri facoltativi, consulenze e relazioni tecniche, salvo quanto disposto dall'articolo 7 comma 3.

5. I documenti attinenti ai seguenti settori sono accessibili solo dai diretti destinatari, o dalle persone rivestite dall'autorità o incaricate della direzione o della vigilanza su di essi, salvo eventuali ipotesi di conflitto di interessi con questi ultimi, da valutarsi dal direttore di ripartizione competente in materia:

- a) interventi di assistenza sanitaria e di assistenza socio economica;
- b) interventi del servizio sociale, dei consultori familiari, degli istituti minorili, dei centri di igiene mentale, delle comunità terapeutiche e strutture familiari;
- c) esami, analisi, controlli e accertamenti attinenti all'igiene e sanità pubblica e alla tutela dei luoghi di vita e di lavoro;
- d) dati statistici personali;
- e) stato matricolare dei pubblici dipendenti e procedimenti disciplinari.

6. I direttori delle strutture organizzative competenti a rilasciare copia dei documenti amministrativi, hanno facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa.

7. Non è comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione degli atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, salvo diverse disposizioni di legge.

Quella fin qui esaminata è la normativa emanata per regolamentare il diritto di accesso e le sue limitazioni per quanto concerne le ricerche correntemente definite di tipo amministrativo, nelle quali il

diritto spettante al singolo titolare di diritti giuridicamente rilevanti viene a cadere di fronte ai segreti pubblici e soprattutto di fronte ai segreti privati. Nel caso però di richieste di consultazione per motivi di studio, è stato rilevato che esse sono non solo legittime, ma privilegiate, perché la ricerca, oltre ad essere diritto garantito dalla Costituzione, riveste interesse generale e collettivo²³⁾ e pertanto è preminente rispetto ad altri diritti. Per alcune discipline scientifiche l'accesso a dati personali nominativi di carattere riservato è indiscusso e intangibile. I medici, ad esempio, utilizzano normalmente e senza alcuna restrizione le cartelle cliniche dei malati per motivi di studio e certo non dopo 70 anni, quando ormai tale ricerca sarebbe inutile e superata, ma quasi contemporaneamente alla rilevazione del dato clinico. Nelle loro pubblicazioni scientifiche essi usano alcuni accorgimenti, quali la schermatura delle fotografie e l'identificazione convenzionale del paziente, che trasformando il dato personale in informazione anonima consentono la ricerca sperimentale in tempo utile e garantiscono la tutela della riservatezza. Ma agli storici e ad altri ricercatori dell'area umanistica spesso il diritto all'accesso ai dati personali contemporanei viene negato. Forse la storia o la sociologia o la demografia non hanno la dignità di scienze? Oppure i conservatori degli archivi in questione ritengono che storici, sociologi e demografi non abbiano la capacità di rispettare un codice deontologico?

Senza dubbio con l'introduzione dell'informatica il rischio di un uso improprio delle informazioni di carattere personale si è moltiplicato²⁴⁾. Alcuni paesi, come la Francia, hanno già provveduto ad emanare una normativa specifica per tutelare la *privacy*: prevede l'obbligo di dichiarare quale banche dati esistono, che tipo di informazioni raccolgono e per quale scopo, di informare gli individui sui dati raccolti su di loro, di garantire che le informazioni raccolte per uno scopo non siano utilizzate per altro scopo, di far conoscere agli interessati le informazioni raccolte su di loro (diritto di accesso) e di ottenere la correzione di eventuali errori (diritto di rettifica)²⁵⁾.

Nonostante l'invito formulato nel 1981 dal Consiglio d'Europa agli Stati membri con la Convenzione per la protezione delle persone in

²³⁾ BARRERA, *La nuova legge ...*, cit., p. 364, 370.

²⁴⁾ *Ibidem*, p. 368.

²⁵⁾ *Ibidem*, pp. 368-369.

relazione all'elaborazione automatica dei dati a carattere personale (Convenzione di Strasburgo) perché si dotassero di una normativa in materia, l'Italia non ha ancora varato alcuna legge specifica, anche se nel 1992 è stato presentato un disegno di legge al riguardo²⁶).

Certo non si può seguire l'esempio di certi paesi, che, per garantire la riservatezza dei singoli, prevedono la distruzione sistematica dei dati personali quando vien meno l'utilizzo per il quale sono stati raccolti, perché in questa evenienza lo storico si troverebbe di fronte a una desolante carenza di fonti²⁷).

Per evitare questo rischio la Fondazione europea della scienza ha emanato nel 1980 una «Dichiarazione sulla protezione della vita privata e l'uso di dati a carattere personale a fini di ricerca», nella quale ha chiesto che le autorità statali garantiscano l'accesso alle informazioni necessarie alla ricerca e ha promosso un codice deontologico per l'uso delle informazioni personali rispettoso degli individui²⁸).

Si potrebbe adottare la «Raccomandazione n. 83» del Consiglio d'Europa, relativa alla protezione dei dati personali utilizzati per ricerche scientifiche e statistiche, di utilizzare per la ricerca dati anonimi, di informare correttamente gli interessati su come verranno utilizzati i dati raccolti, di consentire all'interessato di rifiutare la propria collaborazione, senza fornire giustificazioni, di utilizzare i dati raccolti solo per fini di ricerca e di non distruggere, come previsto da alcune normative, i dati personali una volta utilizzati ai fini amministrativi, ma di destinarli alla ricerca²⁹).

Dal canto suo la Comunità europea ha avanzato la proposta di rendere anonimi sistematicamente i dati personali, una volta esaurita la finalità per la quale sono stati raccolti³⁰), procedura che però comprometterebbe alcuni tipi di ricerca storica, nella quale l'elemento nominativo è essenziale per rilevare e collegare tra di loro i dati. Il problema attende ancora una normativa sia a livello europeo sia a livello nazionale, in quanto nessuna delle proposte di legge avanzate in Italia è ancora diventata legge³¹).

²⁶) BARRERA, *Cronaca ...*, cit., pp. 675, 685-686.

²⁷) *Ibidem*, pp. 675-676.

²⁸) BARRERA, *La nuova legge ...*, cit., pp. 370-371.

²⁹) *Ibidem*, p. 371.

³⁰) *Ibidem*, p. 371.

³¹) BARRERA, *Cronaca ...*, cit., pp. 685-686.

A partire dal 1990, in seguito all'obbligo fissato dalla L. 241/90, le varie amministrazioni hanno provveduto ad emanare i regolamenti che fissano le norme per il diritto di accesso e che elencano le tipologie documentarie escluse dalla consultazione, indicando per ognuna il periodo, trascorso il quale, è possibile accedere alle informazioni. I regolamenti di attuazione della L. 241/90, poiché tengono conto solo delle richieste di consultazione di tipo amministrativo, trascurano totalmente l'ipotesi di ricerche per motivi di studio. A causa in un certo qual senso di questi nuovi testi normativi in molti casi alcune porte, in precedenza aperte, si sono chiuse, rendendo la vita degli studiosi di storia contemporanea ancora più difficile³²⁾.

Facciamo solo qualche esempio che è strettamente legato all'esperienza di ricerca di chi è presente a questo seminario.

Nel regolamento archivistico del 1875³³⁾ «gli atti dello stato civile delle persone ... sono pubblici qualunque sia la loro data» specifica l'art. 13, ripreso e confermato dall'art. 78 del regolamento del 1911³⁴⁾. Viceversa la circolare n. 68/94 (6) della Divisione II dell'Ufficio Centrale per i beni archivistici del Ministero per i beni culturali e ambientali, avente per oggetto «Istruzioni per l'attuazione della L. n. 241/1990 artt. 2 e 4 riguardo le richieste di consultazione degli atti riservati», «segnala che, su conforme parere del Ministero di Grazia e Giustizia,» alle cui istruzioni gli ufficiali di stato civile devono conformarsi³⁵⁾, «gli atti di stato civile posteriori al 1865 versati negli Archivi di Stato³⁶⁾ sono sottoposti al regime dell'art. 21; pertanto gli atti di stato civile nonché i ruoli e gli stati matricolari, riguardando situazioni puramente private, sono liberamente consultabili, per motivi di studio, a 70 anni dall'ultimo dato». A parte la contraddizione evidente con il secondo comma dell'art. 21 del D.P.R. 1409/63, che prevede la con-

³²⁾ Viceversa, esistono tipologie documentarie pubbliche per definizione fin dal loro nascere, in base a precise disposizioni di legge: le elenca, con puntuale riferimento normativo, BARRERA, *La nuova legge ...*, cit., pp. 358-359.

³³⁾ Riportato e commentato da LODOLINI, *Organizzazione ...*, cit., pp. 189-190.

³⁴⁾ *Ibidem*, pp. 190-191.

³⁵⁾ In base all'art. 13 del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238.

³⁶⁾ Si riferisce al secondo originale, che l'ufficio di stato civile del Comune deve depositare nella cancelleria del Tribunale, mentre il primo viene conservato in sede, in base al disposto dell'art. 3 comma 3 del citato R.D. del 1939.

cessione di deroghe per motivi di studio, nel R.D. 9 luglio 1939, n. 1238 «Ordinamento dello stato civile» non vi è accenno alcuno a restrizioni della consultabilità, che sono state introdotte dal Ministero di Grazia e Giustizia, che per legge vigila sul corretto funzionamento dello stato civile.

Un caso diverso è l'anagrafe, per la quale la legge prevede alcune limitazioni alla consultazione, anche se richiesta per motivi di studio. Sulla corretta tenuta dell'anagrafe e sull'applicazione delle norme vigilano, con compiti diversi, i prefetti, il Ministero per l'interno e l'Istituto centrale di statistica.

D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 «Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente»

art. 34 Rilascio di elenchi degli iscritti nell'anagrafe della popolazione residente e di dati anagrafici per fini statistici e di ricerca

1. Alle amministrazioni pubbliche che ne facciano motivata richiesta, per esclusivo uso di pubblica utilità, l'ufficiale di anagrafe rilascia, anche periodicamente, elenchi degli iscritti nella anagrafe della popolazione residente.

2. Ove il comune disponga di idonee apparecchiature, l'ufficiale di anagrafe rilascia dati anagrafici, resi anonimi ed aggregati, agli interessati che ne facciano richiesta per fini statistici e di ricerca.

3. Il comune può esigere dai richiedenti un rimborso spese per il materiale fornito.

art. 37 Divieto di consultazione delle schede anagrafiche

1. È vietato alle persone estranee all'ufficio di anagrafe l'accesso all'ufficio stesso e quindi la consultazione diretta degli atti anagrafici. Sono escluse da tale divieto le persone appositamente incaricate dall'autorità giudiziaria e gli appartenenti alle forze dell'ordine ed al Corpo della Guardia di finanza. I nominativi delle persone autorizzate ad effettuare la consultazione diretta degli atti anagrafici devono figurare in apposite richieste dell'ufficio o del comando di appartenenza; tale richiesta deve essere esibita all'ufficiale di anagrafe, unitamente ad un documento di riconoscimento. Resta salvo altresì il disposto dell'art. 33, secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

2. È consentita agli stessi la possibilità di collegarsi tramite terminali con le anagrafi dotate di elaboratori elettronici, ai soli fini di consultazione degli atti anagrafici.

3. Le richieste per la realizzazione di tali collegamenti devono essere sottoposte all'approvazione del Ministero dell'interno tramite le competenti prefetture.

4. All'ufficiale di anagrafe devono essere comunicati i nomi e gli estremi dei documenti del personale abilitato alla consultazione, il quale opererà secondo modalità tecniche adottate d'intesa tra gli uffici anagrafici comunali e organi interessati.

art. 46 Revisione delle anagrafi

1. A seguito di ogni censimento generale della popolazione, i comuni devono provvedere alla revisione dell'anagrafe al fine di accertare la corrispondenza quantitativa e qualitativa di essa con le risultanze del censimento.

2. La documentazione desunta dai censimenti per la revisione delle anagrafi è soggetta alle norme che tutelano la riservatezza dei dati censuari.

(omissis)

L'accesso diretto ai dati contenuti negli archivi dello stato civile e dell'anagrafe è essenziale per il demografo, soprattutto quando deve occuparsi di movimento della popolazione e di strutture familiari; ma potrebbe rivelarsi indispensabile, ad esempio, anche per chi deve progettare il sistema di trasporti di una città conoscere più a fondo di quanto non lo permettano i dati aggregati e resi anonimi le caratteristiche della popolazione residente.

Un altro caso, molto interessante perché tocca tutti i nodi problematici affrontati a livello teorico, è rappresentato dagli archivi degli Istituti di assistenza agli «esposti», cioè ai bambini abbandonati. Il R.D.L. 8 maggio 1927, n. 1927, n. 798 «Norme sull'assistenza degli illegittimi, abbandonati o esposti all'abbandono» riorganizzò tutto il settore dell'assistenza ai minori, accomunando gli «esposti» o abbandonati, che potevano anche essere figli legittimi, gli illegittimi, gli illegittimi parzialmente riconosciuti, attribuendo quindi alla figura dell'esposto il «marchio» vergognoso dell'illegittimità in un contesto sociale in cui il distacco da determinati canoni familiari era oltre modo riprovevole. L'art. 9 di quel decreto prevede che «Quando venga richiesta la pubblica assistenza per un illegittimo ... la direzione sanitaria dell'istituto ricoverante deve compiere, nei modi che ritenga congrui, riservate indagini per accertarne la madre, allo scopo di constatare, ove sia possibile, le condizioni sanitarie di quest'ultima, di procurarne all'infante l'allattamento materno o d'indurre la madre stessa a riconoscere il figlio. *(omissis)*. È rigorosamente vietato di rivelare l'esito delle indagini compiute per accertare la maternità degli illegittimi». In merito il R.D. 29 dicembre 1927, n. 2822 «Regolamento per l'esecuzione del R.D.L. 8 maggio 1927, n. 798», all'art. 21 del Capo IV, raccomanda che le indagini per l'accertamento della maternità «debbano essere possibilmente compiute per mezzo di ispettori sanitari o apposite assistenti visitatrici di comprovata serietà e riservatezza» e, all'art. 22, ribadisce l'obbligo per gli Istituti di assistenza di tenere segreto l'esito delle indagini. L'art. 24 infine impone «qualora le indagini debbano

essere fatte per iscritto, le carte relative dovranno conservarsi in piego suggellato, con le firme di due componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto e di due impiegati dell'Ufficio che attende al servizio di recezione».

Illustrare, anche molto velocemente, le motivazioni ideali e pratiche che hanno spinto il legislatore ad emanare tale complesso normativo può chiarire i principi da seguire per la sua applicabilità.

La pratica dell'abbandono dei figli indesiderati, che per secoli si era avvalsa della «ruota», un marchingegno tecnico che permetteva l'introduzione del bambino nell'istituto senza rivelare l'identità di chi lo lasciava, subì verso la fine del secolo XIX una brusca virata. Negli anni Settanta di quel secolo un movimento di opinione portò all'abolizione per legge della «ruota», sostituita da uffici di accoglimento. In molti casi il servizio non si limitò ad accogliere il bambino già nato, ma si estese all'assistenza delle gravide e delle puerpere, pensato, oltre che per motivi umanitari, anche per finalità mediche ed igieniche. Iniziavano in quegli anni gli studi scientifici sul parto e sull'allevamento dei lattanti; diventava così essenziale inserire l'assistenza agli esposti in un contesto più ampio di assistenza alla donna partoriente e al lattante e, a partire dagli anni Venti del secolo XX in Italia, nel quadro molto più complesso della politica demografica del regime e della tutela della famiglia regolare. Per scoraggiare da un lato gli aborti e per salvare le vite indesiderate degli illegittimi, il cui numero aumentava per effetto delle leggi di protezione del matrimonio e della famiglia legittima, per diminuire d'altro lato le spese dell'assistenza pubblica, inducendo le madri naturali ad allattare il figlio prima di abbandonarlo, e per prevenire la diffusione di malattie contagiose, favorita dal baliatico, diventava essenziale garantire nel modo più assoluto l'anonimato alla madre naturale, ma comunque conoscerne l'identità³⁷⁾. Ecco le ragioni delle norme del 1927, che, tuttora vigenti, garantiscono al massimo la *privacy* della genitrice e per nulla il diritto all'identità del generato³⁸⁾.

³⁷⁾ M. GORNI - L. PELLEGRINI, *Un problema di storia sociale. L'infanzia abbandonata in Italia nel secolo XIX*, Firenze 1974, pp. 1-57; A. BRESCI, *L'Opera nazionale maternità e infanzia nel ventennio fascista*, «Italia contemporanea», 192 (1993), pp. 421-442.

³⁸⁾ Taluni ritengono iniquo non difendere la parte più debole, il figlio in questo caso, perché ora che la genetica sta acquisendo sempre maggiore autorevolezza e peso nella vita di ognuno di noi, per un individuo ignorare le proprie origini biologiche può essere dannoso dal punto di vista fisico, oltre che psicologico. Si tenga

In base alla normativa in questione, infatti, l'esposto non può nel modo più assoluto accedere alle informazioni riservate assunte dall'istituto assistenziale sul conto della propria madre: non valgono in tal caso né gli artt. 21 e 22 del D.P.R. 1409/63 né gli artt. 22 e 23 della L. 241/90, avverso i quali prevale la normativa speciale³⁹). Chiuso così definitivamente, anche con pronunciamenti giurisprudenziali espliciti, l'accesso cosiddetto amministrativo, dovrebbe essere possibile, per le ragioni fin qui esposte, la consultazione ai fini di studio. A parte che in taluni Istituti di assistenza un'interpretazione restrittiva della norma ha escluso dalla consultazione tutto il materiale relativo ai singoli esposti, anche quello anteriore ai 70 anni e perfino diverso dalla serie archivistica iniziata nel 1927 e denominata delle «riservate indagini», rimane il problema di come trattare tale serie. Se viene confermato a oltranza il divieto assoluto di consultazione anche per gli studiosi, bisogna che l'Amministrazione archivistica prenda in seria considerazione l'ipotesi di uno scarto massiccio, perché non è pensabile conservare materiale archivistico inconsultabile, sostenendo spese ingenti quanto inutili. Oppure, in caso contrario, bisogna riconoscere agli studiosi l'accesso ai dati contenuti nei «pieghi sigillati», escogitando procedure di apertura e di consultazione che garantiscano la riservatezza dei singoli.

A questi due esempi se ne potrebbero aggiungere altri, i documenti relativi alle opzioni, per citarne uno molto importante per le genti del Trentino Alto Adige. Servirebbero a ribadire alcune conclusioni, che già sono emerse sia pure implicitamente dal discorso. auspicabile che, concluso l'attuale momento di regolamentazione dell'accesso «amministrativo» da parte dei vari enti, si arrivi ad un coordinamento delle diverse norme e si affrontino in sede legislativa i problemi controversi da più parti evidenziati.

presente poi che, a fronte della «copertura» legale fornita alla madre dalla legge italiana, in altri paesi europei la legge consente e talvolta incoraggia e favorisce la ricerca del padre anche con l'aiuto di tests medico-legali (A. CICOTERO, *Brefotrofito*, in *Novissimo Digesto italiano*, II, Torino 1958, pp. 566-572).

³⁹) Come previsto dall'art. 22 del D.P.R. 1409/63 per «gli ordinamenti particolari». La BARRERA però sostiene (*La nuova legge ...*, cit., p. 365), a proposito del potere regolamentizio delle singole amministrazioni, che in caso di contrasto con la legge archivistica, cioè di limitazioni superiori ai 50/70 anni, dovrebbe comunque prevalere il D.P.R. 1409/63 sulle fonti normative secondarie.

